

# Linee Guida



## **Linee guida 5/2021 sull'interazione tra l'applicazione dell'articolo 3 e le disposizioni in materia di trasferimenti internazionali di cui al capo V GDPR**

**Versione 2.0**

**Adottate il 14 febbraio 2023**

Translations proofread by EDPB Members.  
This language version has not yet been proofread.

## Cronologia delle versioni

Versione 2.0	14.2.2023	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica
Versione 1.0	18.11.2021	Adozione delle linee guida per la consultazione pubblica

## SINTESI

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) non fornisce una definizione giuridica della nozione di "trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale". Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha pertanto elaborato le presenti linee guida per chiarire gli scenari in cui, a suo avviso, si dovrebbero applicare i requisiti di cui al capo V, e a tal fine ha individuato tre criteri cumulativi in base ai quali un trattamento si considera un trasferimento:

- 1) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ("esportatore") è soggetto al GDPR per il trattamento in questione;
- 2) l'esportatore comunica mediante trasmissione o rende altrimenti disponibili a un altro titolare del trattamento, contitolare del trattamento o responsabile del trattamento ("importatore"), i dati personali oggetto del trattamento;
- 3) l'importatore si trova in un paese terzo, indipendentemente dal fatto che l'importatore sia o meno soggetto al GDPR per il trattamento in questione a norma dell'articolo 3, oppure è un'organizzazione internazionale.

Se i tre criteri individuati dall'EDPB sono soddisfatti, si verifica un trasferimento ed è applicabile il capo V GDPR. Ciò significa che il trasferimento può avvenire solo a determinate condizioni, ad esempio nel contesto di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione europea (articolo 45) o se sono fornite garanzie adeguate (articolo 46). Le disposizioni del capo V mirano a garantire la continuità della protezione dei dati personali dopo il loro trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Se invece i tre criteri non sono soddisfatti, non si verifica un trasferimento e il capo V GDPR non è applicabile. In questo caso è tuttavia importante ricordare che il titolare del trattamento deve comunque rispettare le altre disposizioni del GDPR e rimane pienamente responsabile delle proprie attività di trattamento, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono. Difatti anche una trasmissione di dati che non possa considerarsi un trasferimento ai sensi del capo V può, in quanto effettuata al di fuori dell'UE, costituire un trattamento associato a maggiori rischi dovuti ad esempio a una normativa nazionale contrastante o all'accesso sproporzionato ai dati da parte del governo del paese terzo. Affinché detto trattamento sia legittimo ai sensi del GDPR, occorre tenere conto di tali rischi quando si adottano misure a norma, tra l'altro, dell'articolo 5 ("Principi applicabili al trattamento di dati personali"), dell'articolo 24 ("Responsabilità del titolare del trattamento") e dell'articolo 32 ("Sicurezza del trattamento").

Le presenti linee guida contengono vari esempi di flussi di dati verso paesi terzi, illustrati in un allegato a scopo di ulteriore praticità.

## Indice

Sintesi .....	3
1 Introduzione .....	5
2 Criteri in base ai quali un trattamento può essere considerato un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.....	7
2.1 Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ("esportatore") è soggetto al GDPR per il trattamento in questione .....	8
2.2 L'esportatore comunica mediante trasmissione o rende altrimenti disponibili a un altro titolare del trattamento, contitolare del trattamento o responsabile del trattamento ("importatore"), i dati personali oggetto del trattamento.....	8
2.3 L'importatore si trova in un paese terzo, indipendentemente dal fatto che l'importatore sia o meno soggetto al GDPR per il trattamento in questione a norma dell'articolo 3, oppure è un'organizzazione internazionale.....	13
3 Conseguenze in caso di trasferimento di dati personali.....	14
4 Garanzie da fornire nel caso in cui i dati siano trattati al di fuori del SEE ma non avvenga alcun trasferimento.....	16
Allegato: Illustrazioni degli esempi da 1 a 12 .....	18

## Il Comitato europeo per la protezione dei dati

visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR" o "regolamento"),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018<sup>1</sup>,

visti gli articoli 12 e 22 del proprio regolamento interno,

### HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE GUIDA

## 1 INTRODUZIONE

1. A norma dell'articolo 44 GDPR<sup>2</sup>, le condizioni di cui al capo V del medesimo regolamento si applicano a qualunque "trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale"<sup>3</sup>. Obiettivo generale del capo V è far sì che il livello di tutela assicurato dal GDPR non sia compromesso quando i dati personali sono trasferiti a "paesi terzi o a organizzazioni internazionali"<sup>4</sup>.
2. Le disposizioni del capo V mirano pertanto a garantire la continuità della protezione dei dati personali dopo il loro trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Nel momento in cui sono trattati nell'UE, i dati personali sono protetti non solo dalle norme del GDPR, ma anche da altre norme vigenti a livello dell'Unione e degli Stati membri, le quali devono essere conformi al GDPR (comprese le eventuali deroghe ivi contemplate) e, più in generale, alla Carta dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione europea. Quando i dati personali sono trasmessi o resi disponibili a soggetti situati al di fuori del territorio dell'UE o a organizzazioni internazionali, è probabile che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone non sia sostanzialmente equivalente a quello garantito dal quadro giuridico generale previsto all'interno dell'Unione.
3. La continuità della protezione può essere garantita in diversi modi, ad esempio mediante il quadro giuridico di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale che beneficia di una decisione di

---

<sup>1</sup> Nel presente documento, con "UE" e "Stati membri" ci si riferisce rispettivamente al "SEE" e agli "Stati membri del SEE".

<sup>2</sup> "Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento".

<sup>3</sup> Per "organizzazione internazionale" si intende un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

<sup>4</sup> Oltre che dal considerando 101, questo aspetto è sottolineato in modo particolare dall'articolo 44, seconda frase, che recita: "Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato".

adeguatezza della Commissione europea (articolo 45) o mediante uno strumento stipulato tra l'esportatore e l'importatore dei dati e che preveda garanzie adeguate (articolo 46)<sup>5</sup>. Quando si ricorre a uno degli strumenti di trasferimento elencati nell'articolo 46 GDPR, occorre verificare se essi assicurano un livello di protezione dei dati trasferiti sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'UE o se è necessario mettere in atto misure supplementari<sup>6</sup>.

4. Quando un titolare del trattamento o responsabile del trattamento trasferisce dati il cui trattamento rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR verso un importatore in un paese terzo, anche il quadro giuridico applicabile all'importatore può compromettere la protezione fornita dal GDPR. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il paese terzo sia dotato di norme sull'accesso ai dati personali da parte del governo che vanno al di là di quanto necessario e proporzionato in una società democratica (per salvaguardare uno degli obiettivi importanti riconosciuti anche dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come quelli elencati nell'articolo 23, paragrafo 1, GDPR). Le disposizioni di cui al capo V sono concepite per compensare tale rischio e integrare l'ambito di applicazione territoriale del GDPR definito all'articolo 3.
5. Nelle sezioni seguenti si intende chiarire l'interazione tra l'articolo 3 GDPR e le disposizioni in materia di trasferimenti internazionali di cui al capo V dello stesso, con l'obiettivo di aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a stabilire se un trattamento costituisca un trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale e se, di conseguenza, essi debbano conformarsi alle disposizioni del capo V GDPR. Tale chiarimento è importante anche al fine di un'interpretazione e di un'applicazione coerenti del GDPR da parte delle autorità di controllo.
6. In ogni caso, come precisato nella sezione 4, è importante tenere presente che, sebbene non sempre un determinato flusso di dati soggetto all'articolo 3 costituisca un trasferimento ai sensi del capo V, il trattamento dei dati al di fuori dell'UE può comunque essere associato a maggiori rischi per i quali è necessario prevedere garanzie. Indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga o meno all'interno dell'UE, i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento soggetti al GDPR devono sempre rispettare tutte le pertinenti disposizioni del regolamento, come l'obbligo di cui all'articolo 32 di mettere in atto misure tecniche e organizzative che tengano conto, tra l'altro, dei rischi relativi al trattamento.

---

<sup>5</sup> Laddove non sia possibile garantire la continuità della protezione mediante lo strumento di trasferimento utilizzato, ad esempio se una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 viene revocata, un meccanismo di certificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), non è più valido o le misure supplementari adottate non sono, o non sono più, efficaci, occorre adottare misure volte a evitare che il livello di protezione sia pregiudicato e a garantire la liceità del trattamento in questione, ad esempio mettendo in atto un altro strumento di trasferimento e/o misure supplementari efficaci.

<sup>6</sup> Cfr. le raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, le raccomandazioni 02/2020 dell'EDPB relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza e la sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Ltd, Maximilian Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559.

## 2 CRITERI IN BASE AI QUALI UN TRATTAMENTO PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO UN PAESE TERZO O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

7. Il GDPR non fornisce una definizione giuridica della nozione di trasferimento di dati personali "verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale"<sup>7</sup> e la giurisprudenza in materia è limitata<sup>8</sup>. La mancanza di una simile definizione nel GDPR crea incertezza giuridica quanto all'esatta portata degli obblighi derivanti dal capo V e all'interazione tra l'articolo 3 e il capo V. È quindi fondamentale chiarire tale nozione.
8. In considerazione del suo compito a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), GDPR di fornire consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali nell'Unione, compresi gli aspetti del regolamento che ritiene richiedano ulteriori chiarimenti, l'EDPB invita la Commissione a prestare particolare attenzione alla questione in oggetto nel contesto della sua relazione di valutazione e sul riesame del GDPR a norma dell'articolo 97.
9. In ogni caso, dal momento che l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), GDPR incarica l'EDPB di pubblicare linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l'applicazione coerente del GDPR, l'EDPB fornisce i presenti orientamenti per chiarire gli scenari in cui, a suo avviso, si dovrebbero applicare i requisiti di cui al capo V. A tal fine esso ha individuato i tre criteri cumulativi seguenti in base ai quali un trattamento può essere considerato un trasferimento:
  - 1) il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ("esportatore") è soggetto al GDPR per il trattamento in questione;
  - 2) l'esportatore comunica mediante trasmissione o rende altrimenti disponibili a un altro titolare del trattamento, contitolare del trattamento o responsabile del trattamento ("importatore"), i dati personali oggetto del trattamento;
  - 3) l'importatore si trova in un paese terzo, indipendentemente dal fatto che l'importatore sia o meno soggetto al GDPR per il trattamento in questione a norma dell'articolo 3, oppure è un'organizzazione internazionale.
10. Al riguardo è importante ricordare che, conformemente all'articolo 3, l'applicabilità o meno del GDPR deve sempre essere valutata in relazione a un determinato trattamento piuttosto che a un'entità specifica (ad esempio una società)<sup>9</sup>.
11. L'EDPB ricorda altresì che l'applicazione del GDPR fa salve le disposizioni del diritto internazionale, ad esempio quelle che disciplinano i privilegi e le immunità di missioni diplomatiche e rappresentanze consolari extra UE, nonché di organizzazioni internazionali (indipendentemente dalla loro ubicazione)<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Articolo 44, prima frase.

<sup>8</sup> Un esempio è la sentenza della CGUE del 6 novembre 2003, Bodil Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, secondo cui un trasferimento costituisce un trattamento e non si configura un trasferimento di dati verso un paese terzo ai sensi della precedente direttiva 95/46 quando i dati sono pubblicati su un sito Internet caricato presso un fornitore di servizi di ospitalità (hosting) che risiede nell'UE.

<sup>9</sup> Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale del RGPD (articolo 3)", pag. 5 e sezioni da 1 a 3.

<sup>10</sup> Ibi dem, pag. 25.

## 2.1 Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ("esportatore") è soggetto al GDPR per il trattamento in questione

12. Il primo criterio prevede che il trattamento interessato risponda ai requisiti di cui all'articolo 3 GDPR, ossia che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia soggetto al GDPR per il trattamento in questione. Le linee guida 3/2018 dell'EDPB sull'ambito di applicazione territoriale del GDPR (articolo 3) contengono ulteriori precisazioni in merito.
13. È opportuno sottolineare che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento non stabiliti nell'UE possono essere soggetti al GDPR per un determinato trattamento in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, e dovranno quindi conformarsi al capo V quando trasferiscono dati personali verso un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento situato nello stesso o in un altro paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, in considerazione del fatto che gli obblighi previsti dal GDPR non sono diversi per i responsabili del trattamento/gli incaricati del trattamento stabiliti nell'UE e quelli extra UE le cui attività di trattamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2.
14. Va altresì ricordato che il GDPR, compreso il capo V, si applica al trattamento dei dati personali effettuato dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri situati al di fuori dell'UE, in quanto tale trattamento rientra nell'ambito di applicazione del GDPR in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3<sup>11</sup>.

## 2.2 L'esportatore comunica mediante trasmissione o rende altrimenti disponibili a un altro titolare del trattamento, contitolare del trattamento o responsabile del trattamento ("importatore"), i dati personali oggetto del trattamento

15. Il secondo criterio prevede che l'esportatore comunichi i dati mediante trasmissione o li renda altrimenti disponibili a un altro titolare del trattamento o responsabile del trattamento. Le linee guida 07/2020 dell'EDPB contengono ulteriori chiarimenti sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento. Va tenuto presente che quelli di titolare del trattamento, contitolare del trattamento e responsabile del trattamento sono concetti sia *funzionali*, in quanto mirano ad attribuire le responsabilità in base ai ruoli effettivi delle parti, sia *autonomi*, nel senso che dovrebbero essere interpretati principalmente in base alla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati. È necessario effettuare un'analisi caso per caso del trattamento in questione e dei ruoli dei soggetti coinvolti<sup>12</sup>.
16. Alcuni esempi dei modi in cui i dati personali potrebbero essere "resi disponibili" sono la creazione di un account, la concessione dei diritti di accesso a un account esistente, la "conferma"/l'"accettazione" di una richiesta effettiva di accesso remoto, l'inserimento di un disco rigido o l'invio di una password di accesso a un file. Occorre tenere presente che anche l'accesso remoto da un paese terzo (sia pure attraverso la sola visualizzazione di dati personali su uno schermo, ad esempio in situazioni di assistenza, risoluzione di problemi o per scopi amministrativi) e/o la conservazione in una piattaforma cloud situata al di fuori del SEE sono considerati un trasferimento, a condizione che siano soddisfatti i tre criteri delineati nel punto 9 di cui sopra<sup>13</sup>.
17. Per contro, il capo V non si applica al "trattamento interno", ossia al caso in cui i dati non sono comunicati mediante trasmissione o resi altrimenti disponibili a un altro titolare del trattamento o

---

<sup>11</sup> *Ibidem*, pagina 24.

<sup>12</sup> Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR", pagina 9.

<sup>13</sup> Cfr. le raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, pagina 11, punto 13 e nota 28.



responsabile del trattamento, anche quando tale trattamento ha luogo al di fuori dell'UE<sup>14</sup>. In questo caso il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento rimane competente per il trattamento, anche per quanto riguarda l'assicurazione dell'osservanza di tutte le pertinenti disposizioni e garanzie del GDPR di diretta applicazione (cfr. anche la sezione 4 di seguito); ad esempio, le autorità di controllo del SEE possono applicare il GDPR nei confronti di tali entità e gli interessati possono ottenere riparazione in caso di violazione dei loro diritti.

18. Inoltre questo secondo criterio non può considerarsi soddisfatto in mancanza di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento che invii o metta a disposizione i dati a un altro titolare del trattamento o responsabile del trattamento (ossia in mancanza di un "esportatore"), ad esempio nel caso in cui il destinatario riceve i dati direttamente dall'interessato<sup>15</sup>.

**Esempio 1 - Il titolare del trattamento in un paese terzo raccoglie i dati direttamente presso un interessato che si trova nell'UE (a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR)**

Su un sito di abbigliamento online Maria, residente in Italia, compila un modulo inserendo il proprio nome, cognome e indirizzo postale per completare un ordine e ricevere l'abito acquistato online presso il proprio luogo di residenza a Roma. Il sito di abbigliamento online è gestito da una società che non ha una presenza nell'UE ma si rivolge in modo specifico al mercato dell'UE. In questo caso è l'interessato (Maria) a trasmettere i propri dati personali alla società del paese terzo. Il trattamento non costituisce un trasferimento di dati personali in quanto i dati non sono trasmessi da un esportatore (titolare del trattamento o responsabile del trattamento), bensì raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l'interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR. Pertanto nella fattispecie il capo V non è applicabile. Ciononostante la società del paese terzo sarà tenuta ad applicare il GDPR, poiché i suoi trattamenti sono soggetti all'articolo 3, paragrafo 2<sup>16</sup>.

**Esempio 2 - Il titolare del trattamento in un paese terzo raccoglie i dati direttamente presso un interessato che si trova nell'UE (a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR) e si avvale di un responsabile del trattamento al di fuori dell'UE per alcune attività di trattamento**

Su un sito di abbigliamento online Maria, residente in Italia, compila un modulo inserendo il proprio nome, cognome e indirizzo postale per completare un ordine e ricevere l'abito acquistato online presso il proprio luogo di residenza a Roma. Il sito di abbigliamento online è gestito da una società che non ha una presenza nell'UE ma si rivolge in modo specifico al mercato dell'UE. Per l'elaborazione degli ordini

<sup>14</sup> Ciò trova riscontro anche nell'impostazione dell'articolo 46 GDPR, che fa riferimento agli strumenti di trasferimento contrattuali/bilaterali stipulati tra diversi soggetti che agiscono in qualità di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento.

<sup>15</sup> L'interessato non può essere considerato un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento. Lo si evince dall'articolo 4, paragrafo 10, GDPR, che distingue tra titolare/responsabile del trattamento e interessato. Pertanto un interessato che comunichi i propri dati personali non può essere considerato un "esportatore". Resta ferma la possibilità che il titolare/responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, GDPR sia una persona fisica (ad esempio, in qualità di lavoratore autonomo). Tuttavia ciò non limita la protezione di cui godono le persone fisiche che agiscono in qualità di titolari/responsabili del trattamento per quanto riguarda i propri dati personali. Inoltre è importante ricordare che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il trattamento dei dati personali non rientra nell'ambito di applicazione materiale del GDPR se effettuato "da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico". Va infine rilevato che i dati personali comunicati tramite cookie non si considerano comunicati direttamente dall'interessato, ma piuttosto trasmessi dal gestore del sito web da questi visitato.

<sup>16</sup> Al riguardo si veda il considerando 23, che contiene gli elementi da valutare per stabilire se è soddisfatto il criterio del targeting del trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), GDPR.

ricevuti tramite il sito web, la società del paese terzo si avvale di un responsabile del trattamento al di fuori del SEE. In questo caso è l'interessato (Maria) a trasmettere i propri dati personali alla società del paese terzo e il trattamento non costituisce un trasferimento di dati personali, in quanto i dati sono raccolti direttamente dal titolare del trattamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR. Il titolare del trattamento dovrà quindi applicare il GDPR al trattamento di tali dati personali. Nella misura in cui la società del paese terzo ricorre a un responsabile del trattamento al di fuori del SEE, la comunicazione dei dati da parte di tale società a detto responsabile del trattamento equivale a un trasferimento e la società è tenuta ad applicare l'articolo 28 e gli obblighi di cui al capo V per garantire che il livello di protezione offerto dal GDPR non sia compromesso quando i dati sono trattati per suo conto dal responsabile del trattamento al di fuori del SEE<sup>17</sup>.

**Esempio 3 - Il titolare del trattamento in un paese terzo riceve i dati direttamente da un interessato che si trova nell'UE (ma non a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR) e si avvale di un responsabile del trattamento al di fuori dell'UE per alcune attività di trattamento**

Maria, residente in Italia, decide di prenotare una camera in un albergo di New York utilizzando il modulo figurante sul sito web dell'albergo. I dati sono raccolti direttamente dalla struttura, che non si rivolge specificamente a persone fisiche situate nel SEE né le monitora. In questo caso non si verifica alcun trasferimento, in quanto i dati sono trasmessi direttamente dall'interessato e raccolti direttamente dal titolare del trattamento. Inoltre dato che la struttura alberghiera non svolge attività di targeting né di monitoraggio nei confronti di persone fisiche situate nel SEE, il GDPR non sarà di applicazione neanche per quanto riguarda eventuali attività di trattamento svolte da responsabili del trattamento esterni al SEE per conto della struttura stessa.

**Esempio 4 - Raccolta di dati tramite una piattaforma situata nel SEE e loro successiva trasmissione a un titolare del trattamento stabilito in un paese terzo**

Maria, residente in Italia, prenota una camera in un albergo di New York tramite un'agenzia di viaggi online situata nel SEE. L'agenzia raccoglie i dati personali di Maria, necessari per effettuare la prenotazione della camera, in qualità di titolare del trattamento e li invia alla struttura alberghiera, che li riceve in qualità di titolare del trattamento separato. Nel trasmettere i dati personali alla struttura alberghiera del paese terzo, l'agenzia di viaggi online situata nel SEE effettua un trasferimento di dati personali e pertanto si applica il capo V GDPR.

**Esempio 5 - Il titolare del trattamento nell'UE trasmette i dati a un responsabile del trattamento in un paese terzo**

La società X, stabilita in Austria, fornisce i dati personali dei propri dipendenti o clienti in qualità di titolare del trattamento alla società Z, stabilita in un paese terzo, che li tratta in qualità di responsabile del trattamento per conto della società X. In questo caso un titolare del trattamento soggetto al GDPR per il trattamento in questione fornisce dati a un responsabile del trattamento stabilito in un paese

<sup>17</sup> Si noti che anche il responsabile del trattamento è soggetto all'articolo 3, paragrafo 2, GDPR quando le attività di trattamento da esso realizzate sono correlate alle attività di targeting del titolare del trattamento; cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale del RGPD (articolo 3)", pagg. 22-24.

terzo. Pertanto la fornitura di dati sarà considerata un trasferimento di dati personali verso un paese terzo e si applicherà quindi il capo V GDPR.

19. È altresì importante rilevare che, come previsto chiaramente all'articolo 44 GDPR, un trasferimento può essere effettuato non solo dal titolare del trattamento, ma anche dal responsabile del trattamento. Pertanto si verificherà un trasferimento in una situazione in cui, su istruzione del proprio titolare del trattamento, un responsabile del trattamento invia dati (a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2, per uno dei trattamenti di cui sopra) a un altro responsabile del trattamento o anche a un titolare del trattamento situato in un paese terzo<sup>18</sup>. In questi casi il responsabile del trattamento funge da esportatore di dati per conto del titolare del trattamento e deve garantire, secondo le istruzioni di quest'ultimo, il rispetto delle disposizioni del capo V per il trasferimento in questione, inclusa l'adeguatezza dello strumento di trasferimento utilizzato. Dal momento che il trasferimento è un'attività di trattamento svolta per suo conto, il titolare del trattamento è anch'esso responsabile e potrebbe rispondere ai sensi del capo V; deve inoltre assicurarsi che il responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 28.

**Esempio 6 - Il responsabile del trattamento nell'UE ritrasmette i dati al suo titolare del trattamento in un paese terzo**

XYZ spa, titolare del trattamento senza uno stabilimento nell'UE, trasmette i dati personali dei suoi dipendenti/clienti (tutti soggetti interessati non situati nell'UE) al responsabile del trattamento, ABC srl, al fine del trattamento nell'UE per conto di XYZ. ABC ritrasmette tali dati a XYZ. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, il trattamento effettuato da ABC rientra nell'ambito di applicazione del GDPR per quanto riguarda gli obblighi specifici dei responsabili del trattamento, in quanto tale responsabile del trattamento è stabilito nell'UE. Essendo XYZ un titolare del trattamento in un paese terzo, la comunicazione dei dati da ABC a XYZ è considerata un trasferimento di dati personali e pertanto si applica il capo V.

**Esempio 7 - Il responsabile del trattamento nell'UE trasmette i dati a un sub-responsabile del trattamento in un paese terzo**

In qualità di titolare del trattamento, la società A, stabilita in Germania, ha nominato la società francese B responsabile del trattamento per proprio conto. B desidera delegare ulteriormente una parte delle attività di trattamento svolte per conto di A al sub-responsabile C, una società di un paese terzo, e a tal fine effettuare la trasmissione di dati a C. Il trattamento effettuato sia da A che dal suo responsabile del trattamento B avviene nell'ambito dei rispettivi stabilimenti nell'UE ed è quindi soggetto al GDPR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, mentre quello realizzato da C avviene in un paese terzo. Di conseguenza la trasmissione dei dati dal responsabile del trattamento B al sub-responsabile del trattamento C costituisce un trasferimento verso un paese terzo e si applica il capo V GDPR.

20. Come indicato al punto 17, dal secondo criterio deriva che la nozione di trasferimento di dati personali "verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale" si applica solo alla comunicazione di dati personali in cui sono coinvolte due parti diverse (separate) (ciascuna delle quali è un titolare del

<sup>18</sup> L'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), GDPR fa riferimento alle istruzioni documentate del titolare del trattamento "anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale". Cfr. anche la clausola 8.1 del modulo tre di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione, del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679.

trattamento, un contitolare del trattamento o un responsabile del trattamento). Affinché si possa configurare un trasferimento devono esservi un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento che comunica i dati (l'esportatore) e un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, diverso dal primo, che li riceve o può accedervi (l'importatore).

**Esempio 8 - Un dipendente di un titolare del trattamento stabilito nell'UE si reca in un paese terzo per un viaggio di lavoro**

George, dipendente di A, una società con sede in Polonia, si reca in un paese terzo per partecipare a una riunione portando con sé il proprio computer portatile. Durante tale soggiorno all'estero George utilizza il computer e accede da remoto ai dati personali contenuti nelle banche dati della sua società per completare una relazione. L'accesso remoto ai dati personali effettuato tramite computer portatile da un paese terzo non costituisce un trasferimento di dati personali, in quanto George non è un altro titolare del trattamento, bensì un dipendente del titolare del trattamento (A) e quindi parte integrante di quest'ultimo<sup>19</sup>. Pertanto la trasmissione avviene all'interno dello stesso titolare del trattamento (A) ed è la società polacca, ossia un titolare del trattamento stabilito nell'Unione e soggetto all'articolo 3, paragrafo 1, GDPR, ad eseguire il trattamento, compresi l'accesso remoto e le attività di trattamento svolte da George dopo l'accesso. Si può tuttavia rilevare che, nel caso in cui George, in qualità di dipendente di A, inviasse o rendesse disponibili i dati a un altro titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel paese terzo, il flusso di dati in questione equivarrebbe a un trasferimento ai sensi del capo V; nella fattispecie, dall'esportatore (A) nell'UE a tale importatore nel paese terzo.

21. Va altresì ricordato che soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario possono essere considerati titolari o responsabili del trattamento distinti. Di conseguenza, le comunicazioni di dati tra siffatti soggetti (comunicazioni di dati infragruppo) possono costituire trasferimenti di dati personali<sup>20</sup>.

**Esempio 9 - Una società controllata (titolare del trattamento) nell'UE condivide dati con la società madre (responsabile del trattamento) in un paese terzo**

La società irlandese X, controllata della società madre Y situata in un paese terzo, comunica i dati personali dei propri dipendenti alla società Y per finalità di conservazione in una banca dati centralizzata delle risorse umane da parte della società madre situata nel paese terzo. In questo caso la società irlandese X tratta (e comunica) i dati in qualità di datore di lavoro e quindi di titolare del trattamento, mentre la società madre è un responsabile del trattamento. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, X è soggetta al GDPR fini del trattamento in questione, mentre Y è situata in un paese terzo. Tale comunicazione si configura pertanto come trasferimento verso un paese terzo ai sensi del capo V GDPR.

---

<sup>19</sup> Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR", punto 78.

<sup>20</sup> Per quanto riguarda il trattamento di dati all'interno di un gruppo di società, occorre prestare particolare attenzione alla questione se uno stabilimento possa agire in qualità di titolare o di responsabile del trattamento, ad esempio quando tratta dati per conto della società madre; cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR", punto 17.

### 2.3 L'importatore si trova in un paese terzo, indipendentemente dal fatto che l'importatore sia o meno soggetto al GDPR per il trattamento in questione a norma dell'articolo 3, oppure è un'organizzazione internazionale

22. In base al terzo criterio, l'importatore deve trovarsi territorialmente in un paese terzo, indipendentemente dal fatto che il trattamento in questione rientri o meno nell'ambito di applicazione del GDPR, oppure essere un'organizzazione internazionale.
23. L'EDPB sottolinea che tale criterio mira ad assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non sia compromesso quando i dati personali non sono più trattati nell'ambito del quadro giuridico del SEE (si vedano in proposito l'ultima frase dell'articolo 44 e il considerando 101 GDPR). Ciò può accadere perché il GDPR non si applica all'importatore per il trattamento in questione o perché, anche se detto trattamento è soggetto al GDPR<sup>21</sup>, i dati personali sono trattati da un importatore situato al di fuori del SEE e potrebbero quindi essere soggetti a quadri giuridici diversi (contrastanti), ad esempio per quanto riguarda l'eventuale accesso sproporzionato a tali dati da parte del governo. In questo contesto sono da valutare anche le eventuali difficoltà nel far rispettare il GDPR e nell'ottenere riparazione da parte di entità situate al di fuori del SEE.

#### **Esempio 10 - Il responsabile del trattamento nell'UE ritrasmette i dati al suo titolare del trattamento in un paese terzo**

La società A, un titolare del trattamento senza uno stabilimento nell'UE, offre beni e servizi sul mercato dell'UE. La società francese B tratta dati personali per conto di società A e li ritrasmette a quest'ultima. Il trattamento effettuato dal responsabile del trattamento B avviene nell'ambito delle attività del suo stabilimento nell'UE e pertanto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, è soggetto al GDPR per quanto riguarda gli obblighi specifici dei responsabili del trattamento. Anche il trattamento effettuato da A è soggetto al GDPR, in quanto ad essa si applica l'articolo 3, paragrafo 2. Tuttavia, dal momento che A si trova in un paese terzo, la comunicazione dei dati da B ad A è considerata un trasferimento verso un paese terzo e pertanto si applica il capo V.

#### **Esempio 11 - Accesso remoto ai dati nell'UE da parte di un responsabile del trattamento di un paese terzo che agisce per conto di titolari del trattamento stabiliti nell'UE**

Una società di un paese terzo (società Z), senza stabilimento nell'UE, offre servizi a società dell'UE come responsabile del trattamento. In qualità di responsabile del trattamento per conto di titolari del trattamento stabiliti nell'UE, Z accede da remoto (ad esempio a fini di assistenza) ai dati conservati nell'UE. Dato che Z è situata in un paese terzo, tale accesso remoto comporta il trasferimento di dati dai titolari del trattamento nell'UE al loro responsabile del trattamento (Z) in un paese terzo, ai sensi del capo V.

24. Un'altra situazione degna di nota in questo contesto è quella in cui, a fronte di un titolare del trattamento nell'UE che ricorre a un responsabile del trattamento nell'UE soggetto alla legislazione di un paese terzo, esiste la possibilità che il responsabile del trattamento riceva richieste di accesso da parte del governo che, se soddisfatte, comporterebbero un trasferimento di dati personali. In una simile situazione occorrerebbe tenere presente che, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, e del

---

<sup>21</sup> Come già accennato, ulteriori precisazioni sulla rispondenza di un trattamento ai requisiti di cui all'articolo 3 GDPR, in ragione della quale l'importatore è soggetto al GDPR per il trattamento in questione, sono presenti nelle linee guida 3/2018 dell'EDPB sull'ambito di applicazione territoriale del GDPR (articolo 3).

considerando 81 GDPR, i titolari del trattamento possono ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti circa l'adozione di misure tecniche e organizzative atte a soddisfare i requisiti del GDPR. In proposito nel GDPR non si citano solo le competenze e le risorse, ma anche l'affidabilità, che può essere messa in dubbio se il responsabile del trattamento è soggetto alla legislazione di un paese terzo a causa della quale potrebbe non essere in grado di adempiere agli obblighi ad esso incombenti in tale veste. La questione se il responsabile del trattamento presti garanzie sufficienti riguarda anche la liceità del trattamento e il rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui il titolare del trattamento è tenuto a rispondere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, GDPR<sup>22</sup>.

**Esempio 12 - Il titolare del trattamento nell'UE ricorre a un responsabile del trattamento nell'UE soggetto alla legislazione di un paese terzo**

In qualità di titolare del trattamento, la società danese X utilizza la società Y, stabilita nell'UE, come responsabile del trattamento per proprio conto. Quest'ultima è una controllata della società madre Z, situata in un paese terzo. Y tratta i dati di X esclusivamente nell'UE e non vi è alcun soggetto al di fuori dell'UE, compresa la società madre Z, che abbia accesso a tali dati. Dal contratto stipulato tra X e Y risulta inoltre che Y tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata di X, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetta Y. Tuttavia Y è soggetta alla legislazione di paesi terzi con effetto extraterritoriale, il che in questo caso comporta la possibilità di ricevere richieste di accesso da parte delle autorità di tali paesi. Dal momento che Y non si trova in un paese terzo (ma è una società dell'UE soggetta all'articolo 3, paragrafo 1, GDPR), la comunicazione dei dati dal titolare del trattamento X al responsabile del trattamento Y non equivale a un trasferimento e il capo V GDPR non è di applicazione. Come accennato, esiste tuttavia la possibilità che Y riceva richieste di accesso da parte di autorità di paesi terzi; qualora Y dovesse ottemperarvi, la comunicazione dei dati sarebbe considerata un trasferimento ai sensi del capo V. Nel caso in cui ottemperi a una richiesta in violazione delle istruzioni del responsabile del trattamento e quindi dell'articolo 28 GDPR, Y sarà considerata un titolare del trattamento indipendente ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 10, GDPR. In una situazione come quella descritta, prima di avvalersi del responsabile del trattamento, il titolare del trattamento, X, dovrebbe valutare le circostanze per assicurarsi, come prescritto dall'articolo 28 GDPR, di ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia in linea con il GDPR, compreso il relativo capo V, nonché per garantire l'esistenza di un contratto o di un atto giuridico che disciplini il trattamento effettuato da tale responsabile.

### 3 CONSEGUENZE IN CASO DI TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

25. Se sono soddisfatti tutti i criteri individuati dall'EDPB, si verifica un "trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale". Un trasferimento implica quindi che un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento (esportatore), soggetto al GDPR ai sensi dell'articolo 3 per il trattamento in questione, trasmetta o renda disponibili dati personali a un altro titolare del trattamento o responsabile del trattamento (importatore) in un paese terzo, indipendentemente dal fatto che tale importatore sia o meno soggetto al GDPR in relazione al trattamento in questione, oppure a un'organizzazione internazionale.

---

<sup>22</sup> Cfr. anche Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR", punti 119–120.

26. Di conseguenza l'esportatore deve rispettare le condizioni di cui al capo V e predisporre il trasferimento utilizzando uno degli strumenti volti a proteggere i dati personali dopo che questi sono stati trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
27. Tra questi strumenti può figurare una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea nella quale si riconosca l'esistenza di un livello di protezione adeguato nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso cui i dati sono trasferiti (articolo 45) oppure, in mancanza di tale livello di protezione adeguato, l'attuazione da parte dell'esportatore (titolare del trattamento o responsabile del trattamento) di garanzie adeguate a norma dell'articolo 46<sup>23</sup>. Inoltre, ai sensi dell'articolo 49, in specifiche situazioni e a determinate condizioni è ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale senza l'esistenza di un livello di protezione adeguato o l'attuazione di garanzie adeguate<sup>24</sup>.
28. I principali tipi di strumenti di trasferimento elencati nell'articolo 46 sono i seguenti:
- le clausole contrattuali tipo;
  - le norme vincolanti d'impresa;
  - i codici di condotta<sup>25</sup>;
  - i meccanismi di certificazione<sup>26</sup>;
  - le clausole contrattuali ad hoc;
  - gli accordi internazionali/accordi amministrativi<sup>27</sup>.
29. Occorre adattare il contenuto delle garanzie previste dagli strumenti di trasferimento alla singola situazione. A titolo di esempio, le garanzie da fornire per un trasferimento di dati personali da parte di un responsabile del trattamento non sono le stesse di quelle necessarie per un trasferimento da parte di un titolare del trattamento<sup>28</sup>. In senso analogo, occorre rilevare che il GDPR è già integralmente applicabile nel caso di un trasferimento di dati personali verso un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento situato in un paese terzo e già soggetto al GDPR per il trattamento in questione. Pertanto, in un simile scenario, in fase di elaborazione degli strumenti di trasferimento pertinenti ai sensi dell'articolo 46, vale a dire le clausole contrattuali tipo<sup>29</sup> o le clausole contrattuali ad

---

<sup>23</sup> In questo contesto si vedano anche le raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE.

<sup>24</sup> Cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, "Linee guida 2/2018 sulle deroghe di cui all'articolo 49 del regolamento 2016/679".

<sup>25</sup> L'EDPB ha adottato le linee guida 4/2021 sui codici di condotta come strumenti per i trasferimenti (disponibili solo in inglese).

<sup>26</sup> L'EDPB ha adottato le linee guida 07/2022 sulla certificazione come strumento per i trasferimenti (disponibili solo in inglese).

<sup>27</sup> L'EDPB ha adottato le linee guida 2/2020 sull'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 per i trasferimenti di dati personali tra autorità ed organismi pubblici del SEE e di paesi non appartenenti al SEE.

<sup>28</sup> Cfr. ad esempio le varie garanzie indicate al modulo uno e al modulo tre di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione, del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 (la "decisione di esecuzione").

<sup>29</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della decisione di esecuzione, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea il 4 giugno 2021 forniscono garanzie adeguate ai fini del trasferimento da un esportatore di dati personali soggetti al GDPR a un importatore il cui trattamento di dati *non è soggetto al GDPR*. Va precisato che

hoc<sup>30</sup>, si dovrebbe tenere conto della situazione di cui all'articolo 3 al fine di non determinare una duplicazione degli obblighi del GDPR, ma piuttosto di gestire gli elementi legati in modo specifico ai rischi associati all'ubicazione dell'importatore in un paese terzo, ad esempio per far fronte a eventuali norme nazionali e accessi da parte del governo contrastanti nel paese terzo, così come alla difficoltà di far valere i propri diritti e di ottenere riparazione da parte di un'entità situata al di fuori dell'UE. Detti strumenti dovrebbero ad esempio contemplare le misure da adottare in caso di conflitto di leggi tra la legislazione di un paese terzo e il GDPR e in caso di richieste di comunicazione di dati da parte di un paese terzo. L'EDPB incoraggia l'elaborazione di uno strumento di trasferimento, ad esempio una nuova serie di clausole contrattuali tipo ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), da applicare nei casi in cui l'importatore sia soggetto al GDPR per il trattamento in questione, ed è pronto a collaborare in tal senso. L'EDPB prende atto che la Commissione europea ha dichiarato di essere in procinto di definire un'ulteriore serie di clausole contrattuali tipo per questo scenario, che terranno conto delle prescrizioni già applicabili direttamente ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento a norma del GDPR<sup>31</sup>.

30. Se invece i criteri individuati dall'EDBP non sono soddisfatti, non si verifica un trasferimento e il capo V GDPR non è applicabile.

## 4 GARANZIE DA FORNIRE NEL CASO IN CUI I DATI SIANO TRATTATI AL DI FUORI DEL SEE MA NON AVVENGA ALCUN TRASFERIMENTO

31. Alla luce dei criteri sopra individuati, se lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento tratta dati al di fuori dell'UE senza comunicarli a un altro titolare del trattamento o responsabile del trattamento (ad esempio, nel caso in cui un dipendente di un titolare del trattamento dell'UE si rechi all'estero e abbia accesso ai dati di tale titolare mentre si trova in un paese terzo o in caso di raccolta diretta di dati presso persone fisiche nell'UE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR), l'attività di trattamento non dovrebbe essere considerata un trasferimento ai sensi del capo V GDPR. In questo contesto è comunque opportuno tenere presente che il titolare del trattamento deve rispettare il GDPR e rimane responsabile delle proprie attività di trattamento, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono. Ciò significa anche che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento deve prestare particolare attenzione ai quadri giuridici del paese terzo che possano condizionare la sua capacità di rispettare il GDPR. Difatti anche una trasmissione di dati che non si

---

ciò riguarda l'ambito di applicazione delle clausole contrattuali tipo e non interessa l'interpretazione della nozione di trasferimento ai sensi del capo V GDPR.

<sup>30</sup> Si noti che, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, possono aderire ai codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che *non sono soggetti al GDPR* al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Allo stesso modo, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 2, i meccanismi, i sigilli o i marchi possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), da parte dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento *non soggetti al GDPR*. Per questo motivo al momento l'EDPB considera le clausole contrattuali tipo e le clausole contrattuali ad hoc gli strumenti di trasferimento disponibili, oltre che quelli più pertinenti, in relazione ai flussi di dati verso gli importatori soggetti al GDPR. Ciononostante i codici di condotta e le certificazioni svolgono un ruolo importante come strumenti a disposizione dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento per garantire e dimostrare la conformità al GDPR in relazione ai trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR ai sensi dell'articolo 3. Pertanto nel trasferimento di dati personali verso un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento in un paese terzo si può tenere conto dell'adesione a uno dei due tipi di strumenti.

<sup>31</sup> Cfr. [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/new-standard-contractual-clauses-questions-and-answers-overview\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/new-standard-contractual-clauses-questions-and-answers-overview_en)).



configuri come trasferimento verso un paese terzo ai sensi del capo V GDPR, incluso lo scenario descritto nell'esempio 8, può, in quanto effettuata al di fuori dell'UE, costituire un trattamento associato a maggiori rischi dovuti ad esempio a una normativa nazionale contrastante o all'accesso sproporzionato ai dati da parte del governo di un paese terzo. Di tali rischi si deve tenere conto quando si adottano misure volte a garantire la conformità al GDPR, anche ai sensi dell'articolo 5 ("Principi applicabili al trattamento di dati personali"), dell'articolo 24 ("Responsabilità del titolare del trattamento"), dell'articolo 32 ("Sicurezza del trattamento"), dell'articolo 33 ("Notifica di una violazione dei dati personali"), dell'articolo 35 ("Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati"), dell'articolo 48 ("Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione") ecc.

32. In virtù del suo obbligo di essere competente per il rispetto dei principi di protezione dei dati e di essere in grado di provarlo (articolo 5), così come di mettere in atto misure tecniche e organizzative che tengano conto, tra l'altro, dei rischi relativi al trattamento ai sensi dell'articolo 32 GDPR, un titolare del trattamento può senz'altro concludere che, anche se non si configura una situazione di trasferimento, sono necessarie misure di sicurezza sostanziali per effettuare o portare avanti un determinato trattamento in un paese terzo, o persino che tale trattamento non sarebbe lecito. Nel momento in cui, in una situazione di trasferimento, non è possibile garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente, la CGUE esige in ultima analisi che il trasferimento sia sospeso o vi sia posto fine<sup>32</sup>. Al riguardo la Corte si concentra sui rischi che uno specifico trattamento comporta a causa della sua dimensione transfrontaliera. Tali prescrizioni sono rilevanti anche per la valutazione di situazioni caratterizzate da rischi analoghi (pur non configurandosi le stesse come trasferimenti)<sup>33</sup>, ad esempio in relazione all'accesso sproporzionato da parte delle autorità di paesi terzi. Ad esempio un titolare del trattamento può decidere di non consentire ai dipendenti di portare con sé i propri computer portatili quando si recano in determinati paesi terzi. In questo contesto va sottolineato, ribadendo quanto già esposto in precedenza, che nel momento in cui i dati sono comunicati mediante trasmissione o resi altrimenti disponibili a un altro titolare del trattamento o responsabile del trattamento (anche se si tratta di un'autorità pubblica) nel paese terzo (ad esempio da parte di un dipendente durante un viaggio di lavoro), il flusso di dati in questione equivale a un trasferimento ai sensi del capo V.
33. Inoltre nei casi in cui un titolare del trattamento intenda trattare dati personali al di fuori dell'UE (anche se non avviene alcun trasferimento), le informazioni in questione dovrebbero di norma essere fornite alle persone fisiche nell'ambito degli obblighi di trasparenza del titolare del trattamento, ad esempio per garantire il rispetto del principio di trasparenza e correttezza, che impone altresì ai titolari del trattamento di informare le persone fisiche dei rischi in relazione al trattamento<sup>34</sup>.
34. In sintesi, i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento soggetti al GDPR sono competenti per tutte le proprie attività di trattamento, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono, e il trattamento dei dati in paesi terzi può comportare rischi maggiori, legati anche all'accesso sproporzionato dei governi, che occorre individuare e affrontare con attenzione affinché tale trattamento sia lecito ai sensi del GDPR. L'EDPB valuterà la necessità di emanare ulteriori orientamenti sulle garanzie in questo senso.


---

<sup>32</sup> Cfr. la sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Ltd e Maximilian Schrems, C-311/18, EU:C:2020:559, punto 135.

<sup>33</sup> Va rilevato che anche lo status di adeguatezza di un determinato paese terzo sarebbe pertinente ai fini di tale valutazione.

<sup>34</sup> Cfr. i considerando 39 e 60 GDPR e le linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 per la tutela dei dati relative alla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 (wp260rev.01), punto 10.

# ALLEGATO: ILLUSTRAZIONI DEGLI ESEMPI DA 1 A 12




Data flow  
Not considered as data transfer



Data transfer  
Chapter V GDPR




GDPR Articles and Chapters



Controller




Processor




Parent company and subsidiary company



Third country authority




EU / EEA area and limits



**Esempio 1 - Il titolare del trattamento in un paese terzo raccoglie i dati direttamente presso un interessato che si trova nell'UE (a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR)**


Su un sito di abbigliamento online Maria, residente in Italia, compila un modulo inserendo il proprio nome, cognome e indirizzo postale per completare un ordine e ricevere l'abito acquistato online presso il proprio luogo di residenza a Roma. Il sito di abbigliamento online è gestito da una società che non ha una presenza nell'UE ma si rivolge in modo specifico al mercato dell'UE. In questo caso è l'interessato (Maria) a trasmettere i propri dati personali alla società del paese terzo. Il trattamento non costituisce un trasferimento di dati personali in quanto i dati non sono trasmessi da un esportatore (titolare del trattamento o responsabile del trattamento), bensì raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l'interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR. Pertanto nella fattispecie il capo V non è applicabile. Ciononostante la società del paese terzo sarà tenuta ad applicare il GDPR, poiché i suoi trattamenti sono soggetti all'articolo 3, paragrafo 2.



**Esempio 2 - Il titolare del trattamento in un paese terzo raccoglie i dati direttamente presso un interessato che si trova nell'UE (a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR) e si avvale di un responsabile del trattamento al di fuori dell'UE per alcune attività di trattamento**


Su un sito di abbigliamento online Maria, residente in Italia, compila un modulo inserendo il proprio nome, cognome e indirizzo postale per completare un ordine e ricevere l'abito acquistato online presso il proprio luogo di residenza a Roma. Il sito di abbigliamento online è gestito da una società che non ha una presenza nell'UE ma si rivolge in modo specifico al mercato dell'UE. Per l'elaborazione degli ordini ricevuti tramite il sito web, la società del paese terzo si avvale di un responsabile del trattamento al di fuori del SEE. In questo caso è l'interessato (Maria) a trasmettere i propri dati personali alla società del paese terzo e il trattamento non costituisce un trasferimento di dati personali, in quanto i dati sono raccolti direttamente dal titolare del trattamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR. Il

titolare del trattamento dovrà quindi applicare il GDPR al trattamento di tali dati personali. Nella misura in cui la società del paese terzo ricorre a un responsabile del trattamento al di fuori del SEE, la comunicazione dei dati da parte di tale società a detto responsabile del trattamento equivale a un trasferimento e la società è tenuta ad applicare l'articolo 28 e gli obblighi di cui al capo V per garantire che il livello di protezione offerto dal GDPR non sia compromesso quando i dati sono trattati per suo conto dal responsabile del trattamento al di fuori del SEE.




**Esempio 3 - Il titolare del trattamento in un paese terzo riceve i dati direttamente da un interessato che si trova nell'UE (ma non a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, GDPR) e si avvale di un responsabile del trattamento al di fuori dell'UE per alcune attività di trattamento**

Maria, residente in Italia, decide di prenotare una camera in un albergo di New York utilizzando il modulo figurante sul sito web dell'albergo. I dati sono raccolti direttamente dalla struttura, che non si rivolge specificamente a persone fisiche situate nel SEE né le monitora. In questo caso non si verifica alcun trasferimento, in quanto i dati sono trasmessi direttamente dall'interessato e raccolti direttamente dal titolare del trattamento. Inoltre dato che la struttura alberghiera non svolge attività di targeting né di monitoraggio nei confronti di persone fisiche situate nel SEE, il GDPR non sarà di applicazione neanche per quanto riguarda eventuali attività di trattamento svolte da responsabili del trattamento esterni al SEE per conto della struttura stessa.




#### Esempio 4 - Raccolta di dati tramite una piattaforma situata nel SEE e loro successiva trasmissione a un titolare del trattamento stabilito in un paese terzo

Maria, residente in Italia, prenota una camera in un albergo di New York tramite un'agenzia di viaggi online situata nel SEE. L'agenzia raccoglie i dati personali di Maria, necessari per effettuare la prenotazione della camera, in qualità di titolare del trattamento e li invia alla struttura alberghiera, che li riceve in qualità di titolare del trattamento separato. Nel trasmettere i dati personali alla struttura alberghiera del paese terzo, l'agenzia di viaggi online situata nel SEE effettua un trasferimento di dati personali e pertanto si applica il capo V GDPR.




#### Esempio 5 - Il titolare del trattamento nell'UE trasmette i dati a un responsabile del trattamento in un paese terzo

La società X, stabilita in Austria, fornisce i dati personali dei propri dipendenti o clienti in qualità di titolare del trattamento alla società Z, stabilita in un paese terzo, che li tratta in qualità di responsabile del trattamento per conto della società X. In questo caso un titolare del trattamento soggetto al GDPR per il trattamento in questione fornisce dati a un responsabile del trattamento stabilito in un paese terzo. Pertanto la fornitura di dati sarà considerata un trasferimento di dati personali verso un paese terzo e si applicherà quindi il capo V GDPR.




### Esempio 6 - Il responsabile del trattamento nell'UE ritrasmette i dati al suo titolare del trattamento in un paese terzo

XYZ spa, titolare del trattamento senza uno stabilimento nell'UE, trasmette i dati personali dei suoi dipendenti/clienti (tutti soggetti interessati non situati nell'UE) al responsabile del trattamento, ABC srl, al fine del trattamento nell'UE per conto di XYZ. ABC ritrasmette tali dati a XYZ. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, il trattamento effettuato da ABC rientra nell'ambito di applicazione del GDPR per quanto riguarda gli obblighi specifici dei responsabili del trattamento, in quanto tale responsabile del trattamento è stabilito nell'UE. Essendo XYZ un titolare del trattamento in un paese terzo, la comunicazione dei dati da ABC a XYZ è considerata un trasferimento di dati personali e pertanto si applica il capo V.




### Esempio 7 - Il responsabile del trattamento nell'UE trasmette i dati a un sub-responsabile del trattamento in un paese terzo

In qualità di titolare del trattamento, la società A, stabilita in Germania, ha nominato la società francese B responsabile del trattamento per proprio conto. B desidera delegare ulteriormente una parte delle attività di trattamento svolte per conto di A al sub-responsabile C, una società di un paese terzo, e a tal fine effettuare la trasmissione di dati a C. Il trattamento effettuato sia da A che dal suo responsabile del trattamento B avviene nell'ambito dei rispettivi stabilimenti nell'UE ed è quindi soggetto al GDPR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, mentre quello realizzato da C avviene in un paese terzo. Di conseguenza la trasmissione dei dati dal responsabile del trattamento B al sub-responsabile del trattamento C costituisce un trasferimento verso un paese terzo e si applica il capo V GDPR.




### Esempio 8.1 - Un dipendente di un titolare del trattamento stabilito nell'UE si reca in un paese terzo per un viaggio di lavoro

George, dipendente di A, una società con sede in Polonia, si reca in un paese terzo per partecipare a una riunione portando con sé il proprio computer portatile. Durante tale soggiorno all'estero George utilizza il computer e accede da remoto ai dati personali contenuti nelle banche dati della sua società per completare una relazione. L'accesso remoto ai dati personali effettuato tramite computer portatile da un paese terzo non costituisce un trasferimento di dati personali, in quanto George non è un altro titolare del trattamento, bensì un dipendente del titolare del trattamento (A) e quindi parte integrante di quest'ultimo. Pertanto la trasmissione avviene all'interno dello stesso titolare del trattamento (A) ed è la società polacca, ossia un titolare del trattamento stabilito nell'Unione e soggetto all'articolo 3, paragrafo 1, GDPR, ad eseguire il trattamento, compresi l'accesso remoto e le attività di trattamento svolte da George dopo l'accesso.



### Esempio 8.2 - Un dipendente di un titolare del trattamento stabilito nell'UE si reca in un paese terzo per un viaggio di lavoro

George, dipendente di A, una società con sede in Polonia, si reca in un paese terzo per partecipare a una riunione portando con sé il proprio computer portatile. Durante tale soggiorno all'estero George utilizza il computer e accede da remoto ai dati personali contenuti nelle banche dati della sua società per completare una relazione. L'accesso remoto ai dati personali effettuato tramite computer portatile da un paese terzo non costituisce un trasferimento di dati personali, in quanto George non è un altro titolare del trattamento, bensì un dipendente del titolare del trattamento (A) e quindi parte integrante di quest'ultimo. Pertanto la trasmissione avviene all'interno dello stesso titolare del trattamento (A) ed è la società polacca, ossia un titolare del trattamento stabilito nell'Unione e soggetto all'articolo 3, paragrafo 1, GDPR, ad eseguire il trattamento, compresi l'accesso remoto e le attività di trattamento svolte da George dopo l'accesso. Si può tuttavia rilevare che, nel caso in cui George, in qualità di dipendente di A, inviasse o rendesse disponibili i dati a un altro titolare del trattamento o responsabile del trattamento nel paese terzo, il flusso di dati in questione equivarrebbe a un trasferimento ai sensi del capo V; nella fattispecie, dall'esportatore (A) nell'UE a tale importatore nel paese terzo.



**Esempio 9 - Una società controllata (titolare del trattamento) nell'UE condivide dati con la società madre (responsabile del trattamento) in un paese terzo**

La società irlandese X, controllata della società madre Y situata in un paese terzo, comunica i dati personali dei propri dipendenti alla società Y per finalità di conservazione in una banca dati centralizzata delle risorse umane da parte della società madre situata nel paese terzo. In questo caso la società irlandese X tratta (e comunica) i dati in qualità di datore di lavoro e quindi di titolare del trattamento, mentre la società madre è un responsabile del trattamento. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, X è soggetta al GDPR fini del trattamento in questione, mentre Y è situata in un paese terzo. Tale comunicazione si configura pertanto come trasferimento verso un paese terzo ai sensi del capo V GDPR.




**Esempio 10 - Il responsabile del trattamento nell'UE ritrasmette i dati al suo titolare del trattamento in un paese terzo**

La società A, un titolare del trattamento senza uno stabilimento nell'UE, offre beni e servizi sul mercato dell'UE. La società francese B tratta dati personali per conto di società A e li ritrasmette a quest'ultima. Il trattamento effettuato dal responsabile del trattamento B avviene nell'ambito delle attività del suo stabilimento nell'UE e pertanto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, è soggetto al GDPR per quanto riguarda gli obblighi specifici dei responsabili del trattamento. Anche il trattamento effettuato da A è soggetto al GDPR, in quanto ad essa si applica l'articolo 3, Adottate




paragrafo 2. Tuttavia, dal momento che A si trova in un paese terzo, la comunicazione dei dati da B ad A è considerata un trasferimento verso un paese terzo e pertanto si applica il capo V.



**Esempio 11 - Accesso remoto ai dati nell'UE da parte di un responsabile del trattamento di un paese terzo che agisce per conto di titolari del trattamento stabiliti nell'UE**

Una società di un paese terzo (società Z), senza stabilimento nell'UE, offre servizi a società dell'UE come responsabile del trattamento. In qualità di responsabile del trattamento per conto di titolari del trattamento stabiliti nell'UE, Z accede da remoto (ad esempio a fini di assistenza) ai dati conservati nell'UE. Dato che Z è situata in un paese terzo, tale accesso remoto comporta il trasferimento di dati dai titolari del trattamento nell'UE al loro responsabile del trattamento (Z) in un paese terzo, ai sensi del capo V.



## **Esempio 12 - Il titolare del trattamento nell'UE ricorre a un responsabile del trattamento nell'UE soggetto alla legislazione di un paese terzo**

In qualità di titolare del trattamento, la società danese X utilizza la società Y, stabilita nell'UE, come responsabile del trattamento per proprio conto. Quest'ultima è una controllata della società madre Z, situata in un paese terzo. Y tratta i dati di X esclusivamente nell'UE e non vi è alcun soggetto al di fuori dell'UE, compresa la società madre Z, che abbia accesso a tali dati. Dal contratto stipulato tra X e Y risulta inoltre che Y tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata di X, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetta Y. Tuttavia Y è soggetta alla legislazione di paesi terzi con effetto extraterritoriale, il che in questo caso comporta la possibilità di ricevere richieste di accesso da parte delle autorità di tali paesi. Dal momento che Y non si trova in un paese terzo (ma è una società dell'UE soggetta all'articolo 3, paragrafo 1, GDPR), la comunicazione dei dati dal titolare del trattamento X al responsabile del trattamento Y non equivale a un trasferimento e il capo V GDPR non è di applicazione. Come accennato, esiste tuttavia la possibilità che Y riceva richieste di accesso da parte di autorità di paesi terzi; qualora Y dovesse ottemperarvi, la comunicazione dei dati sarebbe considerata un trasferimento ai sensi del capo V. Nel caso in cui ottemperi a una richiesta in violazione delle istruzioni del responsabile del trattamento e quindi dell'articolo 28 GDPR, Y sarà considerata un titolare del trattamento indipendente ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 10, GDPR. In una situazione come quella descritta, prima di avvalersi del responsabile del trattamento, il titolare del trattamento, X, dovrebbe valutare le circostanze per assicurarsi, come prescritto dall'articolo 28 GDPR, di ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento sia in linea con il GDPR, compreso il relativo capo V, nonché per garantire l'esistenza di un contratto o di un atto giuridico che disciplini il trattamento effettuato da tale responsabile.